



## **Titolo**

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — giudizio rescindente – giudizio rescissorio – distinzione - rimedio di natura eccezionale e straordinario

## **Descrizione**

Il giudizio di revisione ex art. 63 C.G.S., così come quello di revocazione, è articolato in due distinte fasi: una preliminare e rescindente, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una successiva e rescissoria, con riapertura della valutazione nel merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo rescindente si sia concluso in senso positivo (cfr. CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023; v. anche Sez. I, n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). E solo il vaglio in senso positivo della sussistenza di una delle cause di revisione può consentire all'organo giudicante sportivo di riaprire il giudizio e, ove ne sussistano i presupposti, di emendare i vizi di quello precedente. Il vaglio rescindente di ammissibilità costituisce quindi un filtro che è funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revisione, nel caso appunto in cui emergano sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice della revisione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio di condanna (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024). Quello di revisione è un rimedio di natura eccezionale e straordinario, poiché tende a rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, per esigenze di giustizia sostanziale ed all'esclusivo fine di porre rimedio ad un errore giudiziario che abbia portato alla condanna di un soggetto che risulti estraneo ai fatti a lui ascritti.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 102/CFA/2023-2024/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Casula

## **Riferimenti normativi**

art. 63 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0102 CFA del 27 marzo 2024 (Sig. Stefano Bastianini)**